



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

Del Capitolo. Tit. 6.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DEL CAPITOLO
COSI GENERALE,
COME PROVINCIALE.
TITOLO SESTO.

Come si celebri il Capitolo Generale.

CONSVETVDINE.



I NOSTRI Maggiori con sollecita cura prouedendo allo stato delle cose publiche, secondo l'antica consuetudine, hanno vsato d'intimare, e celebrare il Capitolo Generale, nel quale i costumi de' Religiosi si riformino, la regola del gouerno s'indirizzi, e s'ordinino le cose, che concernono lo stato, e l'vtile publico; e noi ancora seguendo le vestigie loro, per tale antica vsanza, siamo soliti di celebrare il Capitolo Generale. Conuiensi adunque nel principio, e cominciamento della publica sessione, e congregatione inuocare, e supplichevolmente pregare lo Spirito santo, senza il quale niun principio rettamente si fonda, che fauorischi le nostre imprese, e c'indirizzi, & illumini le menti. Raunandosi dunque i Capitolanti, prima, ch'ad atto alcuno capitolare si proceda, se ne vanno insieme co'l Maestro alla Chiesa, & iui nell'aurora dal Priore della Chiesa si canta la Messa solenne dello

dello Spirito santo, e tutti deuotissimamente inuocano, e pregano lo Spirito santo, ch'infonda loro la gratia, e dono dell'intelletto, co'l quale illuminati, con retto giudicio consultino, & ordinino le publiche facende. Finita la Messa, il Maestro, con la compagnia de' Capitolanti, e de' Fratelli, processionalmente partendosi dalla Chiesa, con lo Stendardo della Religione, si conduce al luogo del Capitolo. Tro-uansi quiui in ordinanza di solenne processione, sonando la Campana, il Priore della Chiesa in pontificale adornamento; i Cappellani, i Diaconi, & i Cherici, cantando l'Inno dello Spirito santo; & essendo giunti al luogo del Capitolo, si canta il Versetto. Saluos fac Seruos tuos. &c. e si dice l'Oratione dello Spirito santo, e di più il Cappellano canta l'E-uàgelio: Cum uenerit Filius Hominis, &c. Finalmète il Maestro, i Bagliui, i Priori, il Castellano d'Emposta, e gli Antiani Capitolanti si pongono à sedere secondo il grado della dignità, e preminenza loro, e si legge la Regola. Di poi alcuna Persona dotta, e sofficiente, secondo il bisogno delle cose, faccia vn'Oratione, trattando delle cose, ch'alla publica utilità, & alla salute dell'Anime s'appartengono. Il che fatto, i Cappellani, e coloro, che non debbono interuenire in Capitolo, si partono. Appresso il Maestro (uolendo) parla dello stato de lla Religione, e del buono indirizzo delle cose publiche. Il primo giorno poi del Capitolo non feriato, essendo congregati i Capitolanti, dal Maestro, e da gli altri solamente, che sogliono interuenire nel Consiglio ordinario, nell'istesso luogo del Capitolo, sono eletti, e deputati Commissarij, alcuni di loro, i quali chiamato il Vicecancelliero, esaminino, e riconoschino le procure de' Bagliui, Priori, e de gli altri Assenti, che sono obligati venire al detto Capitolo Generale; e quelle che trouaranno idonee, e sofficienti, accettino, l'altre ponghino da banda. Il che fatto, i Bagliui, Priori, Castellano d'Emposta, e gli Antiani Capitolanti, riuerentemente baciando le mani al Maestro, secondo l'ordine, e preminenza loro, ciascun d'essi gli presenta vna borsa, sopra la quale è scritto il suo nome, con cinque laneti d'argento dentro

dentro, in segno di dispropriatione, alla quale è attaccato vn rollo, o sia scritto, in cui si contiene lo stato de gli officij loro, & il loro parere sopra le cose, che gli pare si debbino fare per commune vtilità, & insieme i suggelli de gli istessi officij per commune vtilità, & honore; & il Marefcialle ancora fecondo il suo ordine, presenta l'insegna, e lo Stendardo della Religione. Presentate le borse, lo Stendardo, & i rolli, si scriuono nominatamente coloro, che sono incorporati nel Capitolo; e finalmente per organo del Vicecancelliero, con alta, & intelligibile voce, si leggono i rolli sudetti, secondo l'ordine de' gradi, e delle preminenze. Letti questi, si procede all'elettione de' Sedici Capitolanti in questo modo. I Fratelli Capitolanti, e che sono incorporati in esso Capitolo, confessati, e contriti, & hauendo riceuuto il Sātissimo Sacramento dell'Eucharestia, prestino solenne giuramento, che rettamente, e dirittamente secondo Iddio, e la coscienza, procederanno, e giudicaranno nelle cause, e negotij, che dinanzi loro si trattaranno; e che non decretaranno, o concederanno in modo alcuno cosa, che sia in aperto, e manifesto danno, e graue pregiudicio d'alcuna terza persona. Il che fatto, con licenza, e comandamēto del Maestro, separatamente si congregano, Lingua per Lingua, nel luogo del Capitolo, doue ciascuna Lingua elegge due di loro de gli incorporati nel Capitolo, idonei, e prudēti, e gli presenta al Maestro: Ma se in alcuna Lingua mancassero Fratelli, si pigliano d'vn'altra, di quelli, che sono incorporati nel Capitolo. Questi Sedici così eletti, presentatisi dinanzi al Maestro, & al Capitolo, riuerentemente giurano, che lasciato à parte ogni priuato affetto, e passione, consultaranno, determineranno, e statuiranno l'honore, & vtile della Religione, e de' Fratelli; & il Maestro, e gli altri Capitolanti, che rimangono nel luogo del Capitolo, per fare, e trattar gli altri negotij, compromettono in essi, e con giuramento promettono di tenere, & hauer grate tutte le cose, che da' Sedici Capitolanti saranno conchiuse, deliberate, e statuite. Così i Sedici, fatto il solenne giuramento, si ritirano in luogo separato, e

con essi il Procuratore del Maestro, il quale hà voto consultiuo, e non decisiuo, & il Vicecancelliero, per estendere in iscritto le deliberationi; e quiui trattano, conchiudono, e determinano le cose, che si debbono fare, con tal'ordine. Primieramente dell'Imposizione, e della portione, con la quale si souuenga all'Ordine; appresso del gouerno, e reggimento del Tesoro; e poi visitati i rolli, di riformare i costumi, e di fare le leggi, e finalmente disputano, deliberano, e difiniscono l'altre ordinationi, e negotij, che s'appresentano, concernenti lo stato publico; le quali cose finite, chiamati tutti i Fratelli, al Maestro, & al Capitolo, co'l suono della Campana, venendoui parimente i Cappellani in Processione, per organo del Vicecancelliero, publicamente si riferiscono, e publicano le cose, che da loro sono state deliberate, conchiuse, e statuite. Fatta questa publicatione, il Maestro restituisce per ordine le borse, i suggelli, e lo Stendardo a Bagliui, Marefcialle, e Priori, & à gli altri Capitolanti. Il che fatto, i Cappellani, che sono venuti processionalmente, fanno Oratione nel modo infra scritto, il che finito si chiude il Capitolo.

Che si debbono fare l'Orationi, finito il Capitolo Generale, e Prouinciale.

C O N S V E T V D I N E.

- 2 **G**Li è cosa degna, che finite tutte l'attioni, noi dirizziamo la mente à Dio, e che supplichiamo la clemenza sua, per conseguire l'humana quiete, e la beatitudine; e però finito il Capitolo Generale, e Prouinciale, i Cappellani, che sono presenti, e che processionalmente quiui saranno venuti, sogliono fare à Dio l'Orationi, che seguono per la pace di tutti i Fedeli, e per la quiete de' Viui, e de' Morti; e così comandiamo, che s'offerui.

Oratione per la Pace.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, pacem, quietem, & concordiam omnibus fidelibus Christianis

stianis concedat; bella, & seditiones reprimat; Infidelium
rabiam refferuet, & omnium Christianorum semitas, in viam
dirigat salutis aeternae.

Oratione per i frutti della Terra.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus,
fructus terrae dare, multiplicare, & conseruare dignetur.

Oratione per il Sommo Pontefice.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus,
Pastorem Gregis sui N. non deserat, sed continua pro-
tectione defendat; fidem, & charitatem augeat, vt vnà cum
commisso sibi Grege, ad vitam perueniat sempiternam.

Oratione per i Cardinali, e Prelati.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Sa-
crofanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, Patriarchas,
Archiepiscopos, & ceterum vniuersum Clerum, in suo san-
cto obsequio confirmare, & conseruare dignetur.

Oratione per l'Imperatore, e per i Principi.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus,
Imperatorem, Reges, & Principes Catholicos, in pace,
& vera concordia conseruet, ac eos ad subigendam barba-
rorum, & Infidelium gentem, atque Terram sanctam Hie-
rusalem à seruitutis iugo liberandam feruentius animare
dignetur.

Oratione per il Maestro dello Spedale.

O Remus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus,
Magistrum nostrum N. ad gubernationem domus Ho-
spitalis, & Religionis nostrae, Fratrumque nostrorum, illu-
strare, & instruere dignetur, ipsumque longaeuum, & in pro-
spero statu conseruet.

Ora-

Oratione per i Bagliui, e Priori.

Oramus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Baiuliuos, Priores, & Castellantum Empostæ Ordinis nostri dirigat, & eorum mentes illustret, quo honorem, & vtilitatem Ordinis nostri adimplere studeant.

Oratione per i Fratelli dello Spedale.

Oramus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, Fratres nostros conseruare dignetur, ac nos à votis promissis declinare non permittat.

Oratione per gli Infermi, e per gli Schiaui.

Oramus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, omnibus Infirmis, & Captiuis salutem tribuat, vt captiuitate, ac ægitudine liberati, ad Ecclesiam sanctam veniant gratias reddaturi.

Oratione per i Peccatori.

Oramus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, omnes Peccatores à vinculis peccatorum absoluat, & æternam faciat obtinere salutem.

Oratione per i Benefattori del nostro Spedale.

Oramus, vt Deus, & Dominus noster Iesus Christus, pro pijs operibus illorum dignam mercedem tribuat, & post mortem æternam salutem concedat.

Oratione per i Confrati, e Parenti.

Oramus pro Animabus Confratrũ, Parentum, & Coniunctorum nostrorum, & pro his, qui in nostris cœmeterijs per vniuersum orbem requiescunt. Psalm. Deus misereatur, &c. Psal. De profundis, &c. Kyrie eleyson, Christe eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster. V. Fiat pax in virtute tua. R. Et abundantia in turribus tuis. V. Saluos fac Seruos tuos. R. Deus meus sperantes in te. V. A porta inferi.

Oratio

L

R. Erue

Re. Erue Domine, &c. y. Domine exaudi orationem meam.
 Re. Et clamor meus ad te veniat. y. Dominus vobiscum.
 Re. Et cum spiritu tuo.

ORATIONE

DEus, à quo sanctorum desideria, recta consilia, & iustitia sunt
 opera; da Seruis tuis illam, quam mundus dare non po-
 test pacem, vt & corda nostra mandatis tuis dedita, & Ho-
 stium sublata formidine, tempora sine tui protectione tran-
 quilla. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Che i Fratelli venghino al Capitolo Generale.

FR. GIO. FERNANDEZ D'HEREDIA.

3 **C**hi è stato comandato à Bagliui, Priori, Castellano
 d'Emposta, Commendatori; & à gli altri, che per ragio-
 ne dello stato, o dignità loro sono incorporati nel Capitolo
 Generale, che siano tenuti di venirui, se da vngentissima, e
 quasi ineuitabile cagione, non saranno impediti; nel quale
 caso, mandino vn Procuratore col mandato. Chi contrafa-
 rà, sia come di subdiente, privato dell'habito.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

4 **L**A quale pena potrà essere moderata dal Maestro, e dal
 Capitolo Generale.

*Della residenza, che conuiene habbino coloro, che debbono
 essere ammessi nel Capitolo, od in qual
 si voglia Consiglio.*

FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

5 **C**hi è cosa giusta, che chi non sa le Constitutioni, e gli Sta-
 tuti dell'Ordine, e non è pratico de' negotij della Reli-
 gione, non debba fare officio di Giudice; e però statuimo, &
 ordiniamo, che'l Fratello, che per otto anni continoui, o per
 interualli non ha uerà fatta residenza in Conuento, non sia
 per l'auuenire ammesso nel Capitolo Generale, ne in qual
 si voglia Consiglio, o Giudicio, eccetto i Fratelli delle Ve-
 nerabili Lingue d'Inghilterra, e d'Alemagna.

Che

Che i Procuratori non siano ammessi nel Capitolo Generale, se non mostreranno sufficiente procura de' loro Principali.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

6 **C**ommandando, che i Procuratori de' Priori, Bagliui, Castellano d'Emposta, e Commendatori di qualunque conditione si siano, non siano ammessi dal Maestro, o dal Capitolo Generale, ne intervenghino in Capitolo, se non mostreranno sufficiente, & autentico mandato di procura de' loro Principali, con speciale autorità di comparire in Capitolo, e di consentire alle cose, che si conchiuderanno, e trattaranno in esso. Però coloro, che ritenuti da qualche impedimento, non potran venire, ne mandar Procuratore, s'intendano hauer consentito a' decreti del Capitolo Generale, e quelli tener fermi, e grati, come se presenti trouati si fossero.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

7 **N**on sia lecito ad alcun Procuratore costituito per intervenire nel Capitolo Generale, per virtù di qual si voglia procura, di sostituire vn' altro in suo luogo, ma sarà tenuto di trouarsi egli stesso presente. E se nel mandato di procura per il Capitolo Generale saranno nominati più Procuratori, all' hora sia preferito il più antiano. Se però della volontà di chi lo costituisce, altrimenti non apparisse.

La forma del mandato di procura de' Bagliui, e Priori per il Capitolo Generale.

IL MEDESIMO MAESTRO

8 **F**ater N. Miles Hospitalis Sacti Ioannis Hierosolymitani, Prioratus, seu Baiuliuatus N. humilis Prior, seu Baiuliuus. Notum facimus, quod nos confisi de prudentia, probitate, fide, & industria Religiosorum in Christo Fratrum nostrorum N. & N. eos de nostra certa scientia, melioribus via, modo, quibus potuimus, & possumus, fecimus, constituimus, & deputauimus, & per has nostras literas facimus, constituimus, & deputamus nostros veros, & legitimos Procuratores generales, & speciales, absentes, & quemlibet eorum in solidum, hoc videlicet modo: Primo praefatum

olleg

L 2 tum

tum Fratrem N. solum, & in solidum, & in euentum absentia, vel alicuius impedimenti ipsius N. praedictum N. similiter solum, & in solidum, & data absentia, vel alio impedimento, tam N. quam N. Fratrem N. principaliter, & in solidum, ad comparandum pro nobis, & nomine nostro coram Illustrissimo Domino Magistro, & Generali Capitulo in nostro Conuentu proxime celebrando, & in eo interfendum, & interueniendum, & vices nostras gerendum, specialiter, & expresse ad consentiendum, acquiescendum, & consensum liberum, & voluntarium praestandum omnibus, & quibuscunque decretis, constitutionibus, statutis, deliberationibus, & ordinationibus dicti Generalis Capituli, & Reuerendorum Dominorum Sexdecim Capitularium, & generaliter omnia alia, & singula faciendum, procurandum, & exercendum, quae in praedictis, & circa praedicta necessaria, & opportuna quomodolibet fuerint, & quae nos ipsi faceremus, aut facere possemus, vel etiam deberemus, si praesentes in dicto Capitulo adessemus; etiam si talia forent, quae specialius mandatum exigent, vel magis generale, quam praesentibus sic expressum. Promittentes bona fide habituros nos ratum, & gratum, & integre obseruaturus quicquid per eos, aut aliquem ex eis modo, forma, & ordine in rebus suprascriptis actum, gestum, factum, & procuratum fuerit. In cuius rei fidem, praesentes literas manu nostra subscripsimus, & sigillo nostro muniri fecimus. Datum &c.

La forma delle Lettere di procura de' Commendatori de' Priorati.

Nos N. N. Commendatores in Prioratu N. vna cum Reuerendo Domino Fratre N. Priore dicti Prioratus, ad celebrandum Capitulum nostrum Prouinciale, vel Assembleam congregati; Notum facimus, quod &c. in cuius rei fidem, praesentes literas manu Secretarij, vel Notarij, & sigillo ipsius Capituli subscripsi, & muniri fecimus.

Se la procura fosse fatta dall' Assemblea, e non s'hauesse il suggello del Priorato, o vero non fosse solito vsarsi suggello

gello in detto Priorato, in tal caso, i Commendatori, che nell'Assemblea, o Priorato si trouaranno, sottoscriuino la procura di man loro, o vero la faccino sottoscriuere dal Secretario del Capitolo, o da altro Notaro, e la suggellino co' loro sigilli, o di due, o tre di loro.

Che trattandosi di negotio particolare d'alcuno de' Sedici Capitolanti, egli non debbe trouarsi presente alla deliberatione di quello.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

I Non pare cosa ragionevole, ch'alcuno nella deliberatione di negotio suo particolare, insieme insieme sia Giudice, e Parte; E però ordiniamo, che qualunque volta occorrerà, che fra' Reuerendi Sedici si proponga à consultarsi, & à determinarsi qualche negotio toccante il particolar interesse d'alcuno di quelli, che sono incorporati nel Conclauo, colui solamente, ch'in tal consulta, e deliberatione si mostrerà Parte formata, sia escluso, e mandato fuori da gli altri; e nondimeno ciò che da gli altri sarà stato consigliato, e conchiuso, habbia, & ottenga forza, e vigore de' Sedici Capitolanti, secondo il tenore dello Statuto; e non sia lecito contradirgli.

S'occorrerà, ch'alcuno de' Sedici Capitolanti s'ammali, o sia da qualche legitimo impedimento occupato, s'elegga vn'altro in suo luogo.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

I Statuimo, che s'occorrerà, ch'alcuno de' Sedici Capitolanti sia grauatò da infermità, o sia ritenuto da altro legitimo impedimento, talmente, che non possa interuenire in Conclauo con gli altri à trattare, e finire i negotij, e le cose; il Maestro, chiamato dinanzi à sè il Capitolo, & i Capitolanti della Lingua, della quale sarà l'Infermo, o l'Impedito; e prestato c'haueranno vn'altra volta il giuramento, come si suole, comandi, che si congreghino per nominarne, & elegerne vn'altro, il quale eletto giuri, e prometta nel modo; che gli altri giurarono, e promessero.

ollos

Della

Della modestia de' Sedici Capitolanti.
FR. VGO DE LOVBENX VERDALA.

- 12 **E**ssendo occorso tal volta, ch'alcuno de' Sedici Capitolanti, non portandosi con la debita modestia ha fatto resistenza di dare il suo voto sopra qualche cosa proposta dal Presidente, talmente, ch'ha turbato il Conclauo; dal che non lieue danno alle cose grauissime, appartenenti all'vtile publico può succedere: Per questo ordiniamo, che se per caso alcuno de' Sedici Capitolanti hauerà tanta temerità, che spontaneamente tenti d'uscire dalla congregatione, nella quale si contiene lo stato, e dignità di tutto l'Ordine, per disturbare le cose, che si trattano, o vero in qual si voglia modo ricusarà di dare il suo voto, s'ammonto dal Presidente, ostinatamente perseuerarà nella sua temerità, se sarà Priore, Bagliuo, o Commendatore, subito sia priuato de' frutti di tre anni, del Priorato, Bagliaggio, o Commenda, che possederà, i quali siano applicati al Tesoro; e se sarà Frate di Conuento, perda tre anni d'antianità; e subito sia escluso dal Conclauo, & in suo luogo sia eletto vn'altro, nella medesima forma, che per lo Statuto sopradetto è stato ordinato. Il quale escluso sia dichiarato inhabile à poter interuenire nel Capitolo Generale, nel Cōsiglio, e nell'altre Congregationi, e di poter essere di nuouo promosso, od eletto ad altre Dignità.

Che non sia lecito ad alcun Fratello appellarsi, o protestare sopra le cose, che da' Sedici saranno state trattate, e conchiuse.

FR. BATTISTA ORSINO.

- 13 **P**er raffrenare l'insolenza d'alcuni, i quali fuggono il fine delle liti, per stancare con spese, e trauagli coloro, ch'hanno buonissima ragione; imitando noi ancora l'inuèchiate consuetudini de' Maggiori nostri, secondo le quali i Signori Sedici Capitolanti, i quali con solenne giuramento dal Capitolo s'eleggono, accioche vfando della sopprema autorità ordinino, e disponghino delle cose dell'Ordine nostro. (Ne veramente secondo l'vso antico conuiene ad alcun Fratello

tello dell'Ordine nostro contrastare, & opporsi à gli Statuti, ordinationi, e sentenze de' Signori Sedici, i quali anco hano l'autorità, e forza di compromesso; anzi à simile ordinationi sogliono tutti humilmète piegar il collo); con tutto ciò sprezzando alcuni il giuramento, c'han prestato, molte volte si sforzano di contrauenire à questa institutione, in pessimo esempio, e grave pregiudicio, se còtra l'insolenza di questi tali non s'opponessero le leggi, e le consuetudini: E però desiderando di contraporci alla temerità de' Contumaci, accordando ci all'antiche consuetudini, statuimo, & ordiniamo, che non sia lecito ad alcun Fratello dell'Ordine nostro incorporato nel Capitolo Generale, o di quelli, ch'in esso interuegono, di qual si voglia Dignità, & honore, d'appellarfi da' Signori Sedici Capitolanti, o di contradire, o contrariare in qual si voglia modo à gli Statuti, sentenze, deliberationi, & ordinationi loro. Chi contrafarà, se possederà Commende, o Beneficij, subito contrafacendo, d'essi s'intenda priuato; e se sarà Frate di Conuento, perda incontanente l'Antianità.

Quanti giorni debba durare il Capitolo Generale.

IL MEDESIMO MAESTRO.

14 **S**tauimo, che'l Capitolo Generale aperto, s'intenda durare quindici giorni non feriat, ne' quali le cose, & i negotij più commodamente trattare, e conchiudere si possino. Però dopo, che sarà chiuso, designati, e prefissi alcuni giorni per l'occorrenza delle cose, secondo la riserbatione, e ritenitione del Capitolo sudetto, il Maestro, & il Consiglio compito, conchiudino, & eseguischino le cose, che nel detto Capitolo sono state proposte, ma non ancora risolte, e deliberate.

Chi siano obligati d'andare al Capitolo Prouinciale.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

15 **T**utti i Bagliui, e Commendatori, che si trouano nelle Prouincie, sono tenuti d'andare ogni'anno al Capitolo Prouinciale del loro Priorato: e chi còtrafarà, paghi doppia Risponsione al Tesoro; se non fosse ritenuto da legitimo impe-

impedimento, il quale sarà tenuto di far intendere al Capitolo Prouinciale dal suo Procuratore; e nell'istesso Capitolo debba sotto la medesima pena ritrouarsi il Priore.

Della moderatione de' Capitolanti.

FR. PIETRO D'AVBYSSE.

- 16 **S**Tatuimo, che i Priori, il Castellano d'Emposta, i Comendatori, & i Fratelli di qualunque grado si siano, debbano ne' Capitoli Prouinciali, e nell'Assemblee offeruare maturità, grauità, temperàza, e modestia in modo, ch'ogn'vno, secondo la sua qualità, e grado parli, dica la sua opinione, e dia il suo voto; lasciando à parte gli oltraggi, l'ingiurie, e le villanie, & i gesti inconuenienti: Anzi quietamente attenda all'honore, & vtile della Religione. Chi contrafarà incorra nella pena della Quarantena.

Simil pena si sta
ruiscè nel 26.
del Consiglio.

*Che i Priori ne' Capitoli Prouinciali non debbono fauorire
alcuno in particolare.*

FR. ANTONIO FLUVIANO.

- 17 **V**ietamo a' Priori, & al Castellano d'Emposta, che ne' Capitoli, o vero Assemblee Prouinciali, non debbino procurare, parlare, o fare istanza in fauore, o disfauore d'alcun Fratello presente, od assente: Anzi quietamente, & attentamente intendino i negotij, e rettamente giudichino, non disturbando con parole, o fatti le ragioni d'alcuno.

Che ne' Capitoli Prouinciali si legga la Regola e gli Statuti.

FR. CLAUDIO DELLA SENGLE.

- 18 **N**on v'è cosa, ch'apporti maggior dishonore, e danno, che l'ignoranza de' gli Statuti, e delle consuetudini dell'Ordine, co' quali la Religione si gouerna, regge, & amministra; massimamente quando si riconosce vn'ignoranza grossolana, & affettata, dal che molti danni alla Religione il più delle volte deriuano. E però desiderando di prouederci, perche non si possa all'auuenire pretendere ignoranza, ordiniamo, che gli Statuti, il tenor de' quali segue, sotto la bolla commune di piombo, siano mandati à tutti i Priorati,

ti,

ti, e per autorità nostra presentati a' Priori, Castellano d'Emposta, & a' Riceuitori del commun Tesoro; a' quali comandiamo in virtù d'obediencia, ordinando, ch'in ogni Capitolo Prouinciale prima, che si proceda ad alcun'atto capitolare, celebrata la Messa dello Spirito santo, e letta la Regola, siano publicamente ad alta voce letti, per intelligenza di tutti; e che da ciascuno siano offeruati: E se i Priori, il Castellano d'Emposta, & i Riceuitori sprezzaranno, o trascuraranno di far questo, subito incorrino in pena di disubidienza.

Della Regola.

LA Regola de gli Hospitalieri, e della Militia di San Gio: Battista Gierosolimitano.

Della pena de' Trasgressori della Regola.

Del Commun Tesoro.

DE' carichi del commun Tesoro, e delle leggi da farsi sopra di ciò.

Che tutti siano tenuti al pagamento de' diritti del commun Tesoro.

Che i diritti del commun Tesoro si paghino interamente, non ostante qual si voglia caso, od impedimento.

De' diritti del mortorio, e vacante, da pagarsi al nostro commun Tesoro.

De' carichi, che debbono pagar coloro, che posseggono Membri, co' tre seguenti.

Del diritto del passaggio, che debbono pagar i Fratelli.

A qual tempo si debbono pagare i diritti del commun Tesoro, e della pena di quei, che non pagano.

De' Debitori del nostro commun Tesoro, co' l' seguente.

Che i beni de' Fratelli, che muoiono, peruenghino al commun Tesoro, co' tre seguenti.

Dell' officio de' Riceuitori, e Procuratori del nostro commun Tesoro fuori di Conuento, co' tre seguenti.

Contra' Riceuitori negligenti in riscuotere i debiti.

Del Capitolo.

CHi siano obligati andar al Capitolo.

DEL

M

De'

DElla giurisdittione de' Priori,
De' suggelli de' Priori, co' l' seguente.

Dell' officio de' Fratelli.

DElla guardia delle Fortezze, co' l' seguente.

Delle Commende.

DELLE risegnationi.

Che non si diano Membri, o Poderi a' Secolari.

Che i Fratelli non impetrino Commende, o beneficij fuori
dell' Ordine nostro.

Che i Secolari non siano deputati al reggimento delle Com-
mende.

Delle Visite.

DElla Visita delle Commende, co' due seguenti.

De' contratti, & alienationi.

CHE non s' alienino i beni dell' Ordine nostro.

Che niun Fratello impegni, od oblighi i beni dell' Or-
dine nostro, co' l' seguente.

Che ne' Capitoli, o siano Assemblee Prouinciali non si trat-
ti d' alienationi de' beni dell' Ordine nostro, co' l' seguente.

Che i Fratelli non alienino i beni acquistati.

Delle Allegationi.

CHE l' fitto del mortorio, e vacante si faccia nel Capitolo
Prouinciale.

Che durádo il mortorio, e vacante, nõ si faccino riparationi.

Delle prohibitioni, e delle pene.

CHE i Fratelli non occupino le Commende.

Che i Fratelli non impetrino lettere di fauore, per otte-
nere le Commende, co' l' seguente.

Che niuno metta mano ne' diritti del Tesoro.

Dell' obediencia.

De' cattiuu Amministratori.

DEL